

Prot. n. AIA/CRA/O5/ **L721**

Bologna, lì 17/2/05

Oggetto: autorizzazioni relative alle attività di sauna, bagno turco e ricostruzione e modellatura unghie

La Commissione Regionale per l'Artigianato presa visione dei quesiti inviati dalla CP A di Bologna in data 18/05/04 prot. n.21354 e della CNA e Confartigianato di Bologna in data 29/04/04 prot. n. 209 in merito all'oggetto, nella seduta del 14/02/05 ha deciso quanto di seguito.

La Commissione provinciale per l'artigianato, la CNA e la Confartigianato di Bologna hanno sollevato, con note depositate agli atti, notevoli perplessità circa il contenuto di una nota informativa del Comune di Bologna in cui si afferma che per le attività di sauna, bagno turco e ricostruzione unghie non è necessaria l'autorizzazione prevista per le attività di estetica.

In effetti, i rilievi mossi, non paiono privi di fondamento. L'art. 1 della legge n. 1/90, ai primi due commi, fornisce una definizione abbastanza chiara delle attività comprese nella nozione di estetica: "tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il (cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico,... ". Si legge poi che l'attività "può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, .." "...nonché " ..con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico,.. "di cui all'allegato della legge".

La legge regionale n. 32/92, nonché il regolamento comunale n. 3945 del 2002, attuativi della L. n 1/90, sottopongono le attività suindicate al regime autorizzatorio previsto dalla stessa legge.

La giurisprudenza poi, è ormai assestata nel ricomprendere l'attività di ricostruzione e modellatura unghie nell'attività di cui alla L. 1/90 e alla relativa qualificazione professionale.

Ciò è in palese contrasto, appunto, con quanto affermato dallo "Sportello per Edilizia e imprese" del Comune di Bologna in una nota nella quale si legge che l'attività onicotecnica "non sembra dover richiedere la necessità di un curriculum di studio teorico-pratico quale quello previsto dalla vigente normativa per il conseguimento della qualifica di estetista". Il testo prosegue asserendo di aver recepito con ciò una nota AUSL di Bologna del 12/12/2001. Un protocollo d'intesa n. 100190 del 3/06/2003, stipulato con l'AUSL, prevede inoltre che le attività di sauna e bagno turco necessitano di autorizzazione amministrativa allorché esercitate in centri di estetica, mentre nessuna autorizzazione è prevista se trovano collocazione in sedi autonome e indipendenti o all'interno di palestre o altri esercizi.

Quanto affermato, oltre ad essere in contrasto con le previsioni della legge n. 1/90 e della L. R. n.32/92, contraddice anche il regolamento comunale del 2002 sopra citato ed introduce una disparità di trattamento non motivata fra centri estetici o altri esercizi.

Ciò è in linea con quanto espresso, con nota del 20/11/93, dal Ministero dell'Industria, Commercio e artigianato in riferimento all'attività di sauna e idromassaggio, nonché con il parere n.156/99 di questa Commissione. Si invitano pertanto i destinatari della presente ad attenersi a quanto sopra ribadito nel parere e ad attivare azioni che comportino la cessazione di eventuali attività irregolari.

Il Presidente CRA
Giulio Cavassini



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Oggetto: Esercizio attività di sauna, bagno turco, ricostruzione unghie.

Si fa riferimento alla nota del 20/04/2004 prot. 209 delle Associazioni di Categoria CNA, L.U.P .A.B. e Confartigianato concernente l'esercizio delle attività di sauna, bagno turco e ricostruzione unghie per le quali il Comune di Bologna sembra non richiedere alcuna autorizzazione.

Come da consolidata giurisprudenza, l'attività di ricostruzione delle unghie deve essere ricompresa nell'attività di "estetica" e, pertanto, per poterla praticare è necessaria la qualificazione professionale prescritta dalla L. 1/90. Per quanto riguarda l'attività di sauna e bagno turco, la L.R. 32/92 all'art. 3 ha espresso la volontà di ricomprenderla nella disciplina delle attività di estetica in ragione dell'art. 1 della L. 1/90.

Si ricorda che il Regolamento per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista approvato dal Comune di Bologna in data 22/07/02 P.G. n. 3945/2002, all'art. 217 contempla l'attività di "ricostruzione e modellatura unghie" nella disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed estetista ed inoltre sottopone la medesima attività al regime autorizzatorio da parte del Comune.

La successiva nota informativa in merito all'attività di "ricostruzione e modellatura unghie" datata 07/11/03 del Comune di Bologna - Comunicazione e Rapporto con la cittadinanza Sportello per l'Edilizia e Imprese - nello stabilire che "se lo svolgimento di tale attività è a sé stante, sono necessari esclusivamente i requisiti strutturali. La sussistenza dei requisiti verrà accertata in sede di controllo sull'attività non essendo previsto alcun atto autorizzato all'esercizio dell'attività stessa", sembra dare un indirizzo contrario a quanto stabilito nel Regolamento comunale stesso.

Nella necessità di uniformare gli indirizzi comuni ed eliminare eventuali anomalie, si richiede il Vostro competente intervento al fine di informare le Amministrazioni interessate sulla corretta applicazione delle norme del settore, così da non lasciare dubbi interpretativi.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

PRESIDENTE
Eutimio Vetasani
